

## COMITATO INTERREGIONALE

VIA PO, 36 - 00198 ROMA (RM)  
TEL. (06)8554251/2  
FAX: (06)8414480

SITO INTERNET: [www.interregionale.com](http://www.interregionale.com)

Stagione Sportiva 2008/2009

### Comunicato Ufficiale N° 113 del 26/02/2009

## **1. RISULTATI GARE**

### **Gare del 25 febbraio 2009 (Recuperi )**

Si trascrivono i risultati delle gare del 25 febbraio 2009:

#### **Recuperi**

CUNEO	- VIRTUS ENTELLA	1-1
SESTESE CALCIO (VA)	- SOLBIATESE ARNO	0-1
SANVITese	- SAGITTARIA JULIA	3-3
SANSEPOLCRO	- ORVIETANA	0-0
LUCO CANISTRO	- REAL MONTECCHIO	1-0
ATLETICO TRIVENTO	- CENTOBUCHI	1-1
GAETA	- FLAMINIA CIVITACST.	2-0
MONTEROTONDO	- CYNTHIA 1920	2-2
NOCERINA	- PIANURA	2-0
FRANCAVILLA (BR)	- BRINDISI	1-0
NEAPOLIS MUGNANO	- VIRIBUS UNITIS	2-2
ACICATENA	- NISSA F.B.C.	1-1

## **2. GIUSTIZIA SPORTIVA**

### **2.1. Decisioni del Giudice Sportivo**

Il Giudice Sportivo, Notaio Francesco Riccio, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Prof. Antonio Sauro e dal Responsabile di Segreteria Sig. Marco Ferrari, nella seduta del 26 febbraio 2009, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

## 2.1.1. CAMPIONATO SERIE D

### *Gara del 14 DICEMBRE 2008 "PONTEVECCHIO" - "ARRONE"*

Il Giudice Sportivo

- visti gli atti e la relazione fatta pervenire dalla Procura Federale su richiesta di questo Giudice

**osserva:**

Nel supplemento di referto relativo alla gara di cui all'oggetto il Direttore di Gara, signor Marinelli Livio, riferiva che al termine della gara, mentre stava facendo rientro nel proprio spogliatoio, una persona, indebitamente presente nello spazio antistante, gli si era avvicinato con atteggiamento minaccioso rivolgendogli espressioni gravemente ingiuriose ed intimidatorie. La stessa persona, dopo aver fatto il gesto di colpirlo con un pugno reiterando le espressioni ingiuriose, lo aveva colpito con un calcio al basso ventre ("nei testicoli") producendogli intensa sensazione dolorifica affievolitasi dopo circa cinque minuti. L'arbitro descriveva le caratteristiche fisiche dell'aggressore e precisava che persone in quel momento presenti si erano rivolte a quest'ultimo chiamandolo più volte "Presidente".

La relazione della Procura Federale, cui questo Giudice aveva rimesso gli atti per quanto di competenza in ordine alla identificazione del responsabile, è stata consegnata allo scrivente in data 23 febbraio 2009.

I fatti esposti nel supplemento di referto dal Direttore di gara e dal medesimo integralmente confermati il 16 gennaio 2009 dinanzi al collaboratore della Procura Federale, hanno trovato puntuale ed inequivoco riscontro nelle dichiarazioni rese in sede di indagini dagli Assistenti Arbitrali signori Lamoratta Maurizio e Argentieri Davide.

Il primo ha dichiarato di avere assistito personalmente all'episodio, precisando che questo si è verificato anche in presenza di due Dirigenti del Pontevecchio da lui identificati, nelle fotografie mostrategli dal collaboratore della Procura Federale, nei signori Rambostaia Giampaolo e Bambagioni Carlo, rispettivamente Dirigente Accompagnatore Ufficiale e Dirigente Addetto all'Arbitro.

Il Lamoratta, in particolare:

- ha riferito che il Rambostaia, al quale le chiavi dello spogliatoio arbitrale erano state lasciate in custodia all'inizio del secondo tempo, gliel'aveva "riconsegnate" al termine della gara;
- ha descritto minuziosamente i fatti svoltisi immediatamente dopo, precisando che l'aggressore, dopo avere tentato di colpire l'Arbitro con un pugno senza riuscire nell'intento per essere stato trattenuto per le braccia dal Bambagioni, aveva sferrato un calcio che aveva attinto il Direttore di Gara al basso ventre;
- ha individuato, senza dubbio alcuno, nella fotografia mostratagli nel corso delle indagini, l'autore del fatto nel Presidente del Pontevecchio signor Monsignorini Giovanni.

Il secondo Assistente ha dichiarato che, una volta fatto rientro nello spogliatoio, l'Arbitro gli aveva riferito quanto era accaduto.

A fronte di risultanze così univoche e concordanti attendibilità alcuna può attribuirsi alle dichiarazioni rese dal Bambagioni e dal Rambostaia i quali, con il malcelato intento di

## **Segue - Gara del 14 DICEMBRE 2008 "PONTEVECCHIO" - "ARRONE"**

proteggere l'**aggressore**, hanno riferito di essere giunti nell'area antistante gli **spogliatoi** quando sia le squadre sia gli Ufficiali di Gara erano entrati nei locali loro destinati. Il **Rambostaia**, in particolare, pur confermando di rivestire la qualifica di Dirigente addetto all'Arbitro e di avere normalmente in custodia le chiavi dello spogliatoio arbitrale, addirittura ha dichiarato che, proprio in occasione di quella gara, non aveva ricevuto in consegna tali chiavi e che **ignorava** da chi fossero state consegnate agli Ufficiali di gara.

Resta da dire che il signor **Monsignori** Giovanni convocato dal collaboratore della Procura Federale, non soltanto non si è presentato, ma non ha neppure **addotto** giustificazioni scritte o telefoniche. Tale comportamento, se pure espressione di una legittima facoltà, appare tuttavia a questo Giudice sintomatico della personalità del soggetto poco incline a rispettare le regole ed a collaborare, come sarebbe suo preciso dovere - se non altro per la carica rivestita - con gli organi della Giustizia Sportiva.

Il supplemento di referto arbitrale (cui va riconosciuta natura di atto avente fede privilegiata), le dichiarazioni rese dall'Arbitro, le puntuali conferme dei suoi due Assistenti, il riconoscimento fotografico dell'autore dell'aggressione da parte di tutti e tre gli Ufficiali di gara, il comportamento tenuto dal Presidente della società nel corso delle indagini, sono tutti elementi che consentono di affermare con assoluta certezza che il signor **Monsignori** Giovanni si è reso autore sia delle **ingiurie** e delle minacce nei confronti del Direttore di gara, sia della violenza nei confronti di quest'ultimo.

Si è in presenza di una condotta inqualificabile e di particolare gravità, che per un verso **denota** assoluto disprezzo da parte del suo autore per i principi di lealtà, correttezza e **probità** alla base di ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, per altro verso appare del tutto incompatibile con la carica rivestita dal soggetto stesso.

Tenuto conto delle modalità di tale condotta, della gravità delle **ingiurie** e delle minacce **profferite** all'indirizzo dell'Arbitro e della particolare violenza esercitata nei confronti di quest'ultimo, violenza potenzialmente idonea a cagionare seri danni alla incolumità fisica del Direttore di gara;

letto l'articolo 19, comma 1°, lettere f) e h)

### **PQM**

#### **delibera**

- di infliggere al Presidente del **Pontevecchio**, signor **Monsignori** Giovanni, le seguenti sanzioni:
- squalifica fino al 26 febbraio 2010;
- inibizione, fino alla suindicata data, a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO DI SOCIETÀ****AMMENDE****€ 200,00 SANSEPOLCRO**

Per indebita presenza, per tutta la durata del secondo tempo, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, di persone non autorizzate riconducibili alla società, che nonostante l'invito del Direttore di gara non si allontanavano. I medesimi non arrecavano alcun disturbo allo svolgimento della gara ed ai presenti.

**A CARICO DI DIRIGENTI**

**Inibizione** a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. per 1 gara effettiva al Sig. MOSCATELLI ANTONELLO (LUCO CANISTRO S.R.L.)

Per avere, in occasione di un fallo laterale, intenzionalmente omesso di consegnare prontamente il pallone allo scopo di ritardare la ripresa del gioco, allontanato.

**A CARICO DI CALCIATORI****ESPULSI DAL CAMPO****SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

PALUMBO SALVATORE (PIANURA)  
Per proteste nei confronti dell'Arbitro.

BIANCHI FABIO (REAL MONTECCHIO A.S.D.)  
Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco. ( R AA )

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE**

SIMONI ALEX (CENTOBUCHI CALCIO S.R.L.)  
OREFICE DOMENICO (VIRIBUS UNITIS)

**NON ESPULSI DAL CAMPO****SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

MORTARO SIMONE (REAL MONTECCHIO A.S.D.)  
Per avere, al termine della gara, più volte, profferito all'indirizzo degli Ufficiali di gara espressioni gravemente offensive accompagnate da bestemmia.

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (VIII INFR)**

CORRADINO ANTONIO (ATLETICO TRIVENTO S.R.L.) PALOMBIZIO MAXIMILIANO (ATLETICO TRIVENTO.)  
TRAVAGLIONE ROBERTO (FRANCAVILLA CALCIO)

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR)**

CAMOLESE SIMONE (CUNEO 1905 S.R.L.) GALLU ANTONIO (FRANCAVILLA CALCIO)  
BASILE MANLIO (NISSA FOOTBALL CLUB A.S.D) MEZZANOTTI DAVIDE (SANSEPOLCRO CALCIO)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)**

D AVERSA DOMENICO (ATLETICO TRIVENTO S.R.L.)  
MERLONCHI MARIO (MONTEROTONDO CALCIO SRL)  
PICCINELLI MARCO (SANSEPOLCRO CALCIO)

BISOGNO SIMONE (CYNTHIA 1920)  
PARASMO MARCO (MONTEROTONDO CALCIO SRL)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)**

ASSOGNA DANIELE (CYNTHIA 1920)  
PAGLIALUNGA ANDREA (FRANCAVILLA CALCIO)  
COLLETTI SALVATORE (NISSA FOOTBALL CLUB A.S.D.)  
DELLA BIANCA STEFANO (SAGITTARIA JULIA)  
ADZAIP NEVEN (SESTESE CALCIO)

MICIELI EUGENIO (FRANCAVILLA CALCIO)  
PEDALINO SAVERIO (LUCO CANISTRO S.R.L.)  
GALEANO ANTONIO EMANUELE (NOCERINA SRL)  
CAMPAGNOLO ANDREA (SANVITese)

**AMMONIZIONE (IX INFR)**

CORRADETTI ALESSANDRO (CENTOBUCHI CALCIO S.R.L.)  
MORLEO FRANCESCO (FRANCAVILLA CALCIO)

MILELLA VALENTINO (CYNTHIA 1920)  
CIANI ANDREA (ORVIETANA CALCIO S.R.L.)

**AMMONIZIONE (VI INFR)**

MAURI FABRIZIO (SESTESE CALCIO)

**AMMONIZIONE (V INFR)**

DE WITT DIEGO (CYNTHIA 1920)  
PETTOVELLO TIZIANO (SAGITTARIA JULIA)  
MERZEK RAFFAELE (VIRTUS ENTELLA)

NOVIELLO VINCENZO (NEAPOLIS MUGNANO S.R.L.)  
BOVO DAVIDE (SANVITese)

**AMMONIZIONE (II INFR)**

COSTA DANIELE (ACICATENA)  
FLAVI ANDREA (MONTEROTONDO CALCIO SRL)  
DORATIOTTO FEDERICO (SAGITTARIA JULIA)  
NADAREVIC ENIS (SANVITese)

ALESSANDRINI SIMONE (CENTOBUCHI CALCIO S.R.L.)  
LETIZIA GAETANO (PIANURA)  
GEREMIA GIULIO (SANVITese)

**AMMONIZIONE (I INFR)**

PESCE GIUSEPPE (CENTOBUCHI CALCIO S.R.L.)  
GRASSO ARMANDO (LUCO CANISTRO S.R.L.)  
RICCIO STEFANO (NEAPOLIS MUGNANO S.R.L.)  
ZANCO FRANCO NICHOLAS (SAGITTARIA JULIA)

RANIERI SAVERIO (FLAMINIA CIVITACASTELLANA)  
MAIORANI CARLO (MONTEROTONDO CALCIO SRL)  
CACCIETTA CRISTIAN (NISSA FOOTBALL CLUB A.S.D.)

Il Giudice Sportivo  
(Francesco Riccio)

**Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato a favore di questo Comitato entro il 15 marzo 2009.**

**Publicato in Roma ed affisso all'albo del Comitato Interregionale il 26 febbraio 2009**

Il Segretario  
(Mauro de Angelis)

Il Commissario Straordinario  
(Mariano Delogu)